

2. Il monitoraggio della fase di avviamento dovrà essere distinto da quello attinente l'esercizio dell'impianto.
3. La durata massima dell'avviamento di un nuovo entrante non cogenerativo è stabilita in sei mesi, a decorrere dalla data di primo parallelo, salvo cause di forza maggiore sottoposte all'ANC e valutate dallo stesso. La durata massima dell'avviamento di un nuovo entrante cogenerativo è stabilita in dodici mesi, a decorrere dalla data di primo parallelo, salvo cause di forza maggiore sottoposte all'Autorità Nazionale Competente e valutate dallo stesso.
4. Ai fini della determinazione della riserva nuovi entranti, per gli impianti o le sezioni di impianto non cogenerativi l'assegnazione di quote relativamente al periodo compreso fra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale è definita utilizzando la formula riportata al precedente punto 1 della sezione 3.4, con un numero di ore di funzionamento nel suddetto periodo pari a 1650, applicate alla potenza elettrica autorizzata. Per gli impianti o le sezioni di impianto nuovi entranti cogenerativi la riserva di quote relativamente al periodo compreso fra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale è definita utilizzando la formula riportata al precedente punto 1 della sezione 3.5, con un numero di ore di funzionamento nel suddetto periodo pari a 2650, applicate alla potenza elettrica autorizzata, alla potenza termica utile dichiarata dal gestore ed un valore del parametro IRE pari al 5%.

3.7 Ripristini

Il riavviamento di impianti dopo arresti di lunga durata con modifica delle apparecchiature sono considerati ripristini. I ripristini seguono le regole ed i parametri degli impianti esistenti; non è prevista una quota di avvio. La quota viene rilasciata sulla base della notifica del ripristino all'ANC e sulla base dell'esercizio commerciale dell'impianto. Il ripristino deve essere stato segnalato in banca dati al momento dell'invio dei dati storici. Ogni nuovo ripristino dovrà essere verificato dall'ANC. La quota del ripristino deve essere ricavata dalla riserva nuovi entranti.

3.8 Chiusure

In caso di chiusura il gestore mantiene il possesso delle quote assegnate e già rilasciate. Le quote assegnate all'impianto in chiusura ma non ancora rilasciate vanno ad alimentare la riserva nuovi entranti.

3.9 Riproporzionamento delle quote assegnate

Le quote assegnate a ciascun impianto, determinate sulla base delle regole sopraesposte, sono state ridotte del 7.82 % per riportare i totali del settore termoelettrico ai valori annuali di cui alla tabella 2.1.

Inoltre, per quanto riguarda gli impianti alimentati da gas derivati provenienti da attività siderurgiche, è stato applicato, ove possibile, il "metodo storico", assumendo il valore medio delle emissioni nel periodo 2001-2003.